

# DIRETTIVE

## SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1989

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

(89/646/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la presente direttiva deve costituire lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva si inserisce nel quadro dell'opera legislativa comunitaria già realizzata, in particolare con la direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio <sup>(4)</sup>, modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/524/CEE <sup>(5)</sup>, la direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza bancaria su base consolidata degli enti creditizi <sup>(6)</sup>, la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consoli-

dati delle banche e degli altri istituti finanziari <sup>(7)</sup> e la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi <sup>(8)</sup>;

considerando che la Commissione ha adottato la raccomandazione 87/62/CEE <sup>(9)</sup> sui grandi fidi degli enti creditizi e la raccomandazione 87/63/CEE sull'instaurazione di sistemi di garanzia dei depositi <sup>(10)</sup>;

considerando che l'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine;

considerando che, in tale contesto, la presente direttiva non può trovare applicazione se non contemporaneamente alle armonizzazioni tecniche complementari realizzate mediante atti comunitari specifici in materia di fondi propri e di coefficiente di solvibilità;

considerando che, inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame;

considerando che dovrà essere intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari al controllo dei rischi di liquidità, di mercato, di tasso di interesse e di cambio cui vanno incontro gli enti creditizi;

considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono

<sup>(1)</sup> GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 33 e decisione del 22 novembre 1989 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 318 del 17. 12. 1988, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU n. L 309 del 4. 11. 1986, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.

<sup>(7)</sup> GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 16.